

## REGOLAMENTO (CE) N. 1775/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero<sup>(2)</sup>, prevede che per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 siano fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.
- (2) Per la campagna di commercializzazione 2003/2004 la perdita complessiva stimata, constatata a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, da luogo, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, ad un importo pari al 2% per il contributo alla produzione di base e ad un importo pari al 27,050% per il contributo B.
- (3) La perdita complessiva rilevata sulla base dei dati a disposizione e in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, non occorre pertanto fissare il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento summenzionato.

- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003/2004 sono fissati a:

- a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 170,929 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 73,014 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- f) 170,929 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).